

COMMISSIONE IV
FINANZE E TESORO

LVII.

SEDUTA DI VENERDÌ 15 APRILE 1955

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CASTELLI AVOLIO

INDICE	PAG.		PAG.
Congedo:			
PRESIDENTE	838		
Comunicazione del Presidente:			
PRESIDENTE	838		
Disegno di legge (Seguito della discussione e approvazione):			
Annullamento dei crediti dello Stato di modico valore. (1391).	838		
PRESIDENTE	838		
ARCAINI, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>	838		
VICENTINI, <i>Relatore</i>	838		
Proposte di legge (Discussione e approvazione):			
LIZZADRI e SANSONE: Estensione ad alcune categorie di ufficiali del Corpo della Guardia di Finanza dei limiti di età disposti dalla legge 9 febbraio 1952, n. 60, ai soli effetti del trattamento di quiescenza. (<i>Modificata dalla V Commissione permanente del Senato</i>) (61-B)	838		
PRESIDENTE	838, 839		
TURNATURI, <i>Relatore</i>	839		
BONOMI ed altri: Divieto di aumentare l'imposta sul bestiame e modifica del n. 1 dell'articolo 30 del testo unico sulla finanza locale. (<i>Modificata dalla V Commissione permanente del Senato</i>) (91-B).	839		
PRESIDENTE	839, 840		
SCHIRATTI, <i>Relatore</i>	839		
		Disegno di legge (Discussione e approvazione):	
		Concessione di diplomi ai benemeriti della pubblica finanza e istituzione di un premio annuale di un milione di lire per il migliore contributo originale dato agli studi di finanza pubblica. (<i>Approvato dalla V Commissione permanente del Senato</i>). (1478)	840
		PRESIDENTE	840
		VICENTINI, <i>Relatore</i>	840
		Proposta di legge (Rinvio della discussione):	
		ANGELINI ARMANDO: Trasferimento in cauzione di prodotti petroliferi intermedi e semilavorati. (1365)	841
		PRESIDENTE	841, 842
		CASTELLI EDGARDO, <i>Sottosegretario di Stato per le finanze</i>	841
		CARCATERRA, <i>Relatore</i>	842
		Proposta di legge (Discussione e approvazione):	
		Senatore TRABUCCHI: Estensione ai comuni di Sant'Ambrogio di Valpolicella e Fumane di Valpolicella delle norme di cui alla legge 21 agosto 1950, n. 793. (<i>Approvata dalla V Commissione permanente del Senato</i>). (1448)	842
		PRESIDENTE	842
		TURNATURI, <i>Relatore</i>	842
		GEREMIA	842
		CASTELLI EDGARDO, <i>Sottosegretario di Stato per le finanze</i>	842
		WALTER.	842
		Votazione segreta:	
		PRESIDENTE	843

LEGISLATURA II — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 15 APRILE 1955

La seduta comincia alle 9.

TURNATURI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Congedo.

PRESIDENTE. Comunico che è in congedo il deputato Caiati.

Comunicazione del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico che, per l'esame dei provvedimenti all'ordine del giorno, il deputato Vedovato sostituisce il deputato Avanzini.

Seguito della discussione del disegno di legge:**Annullamento dei crediti dello Stato di modico valore. (1391).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: Annullamento dei crediti dello Stato di modico valore.

Come gli onorevoli colleghi ricordano, nella seduta del 2 marzo 1955 questa Commissione approvò i primi quattro articoli del disegno di legge; poi, la discussione fu rinviata, per dar modo al Sottosegretario Arcaini di predisporre una modifica dell'articolo 5 del disegno di legge. Oggi, il Sottosegretario Arcaini sottopone alla Commissione il seguente nuovo testo dell'articolo 5:

« Nulla è innovato alle disposizioni contenute nel regolamento per l'amministrazione e la contabilità dei corpi, istituti e stabilimenti militari, approvato con regio decreto 10 febbraio 1927, n. 443, e nel decreto legislativo 21 aprile 1948, n. 715, concernenti l'annullamento dei debiti di qualsiasi natura lasciati insoluti dai sottufficiali e militari di truppa dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che cessino o che abbiano cessato dal servizio senza diritto ad alcun assegno a carico dello Stato, nonché alle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1952, n. 534, relativo alla sistemazione di crediti di dubbia o difficile esazione di pertinenza dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato ».

ARCAINI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il decreto legislativo 21 aprile 1948, n. 715, che reca norme per la regolarizzazione dei debiti dei militari della Marina e della Aeronautica che cessino dal servizio, prevede, all'articolo 1, l'annullamento di tutti i debiti, lasciati dai sottufficiali e militari di truppa, della Marina e dell'Aeronautica, fino a lire

cento; però l'articolo 2 dello stesso decreto legislativo stabilisce che nei casi per i quali sia riconosciuta l'impossibilità del recupero dei debiti di importo superiore a lire 100, la autorità che ha in amministrazione il militare, giustifica tale impossibilità con la produzione di un certificato di nullatenenza rilasciato dal sindaco del comune di domicilio o di analoga dichiarazione dell'autorità di pubblica sicurezza o dell'Arma dei carabinieri.

Pertanto, il trattamento previsto con questa norma è superiore a quello di cui al disegno di legge oggi in discussione.

Per quanto riguarda la sistemazione dei crediti di dubbia o difficile esazione, di pertinenza dell'amministrazione delle ferrovie dello Stato, con decreto del Presidente della Repubblica del 27 marzo 1952, n. 534, si stabilisce che l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato ha facoltà, per i crediti di dubbia o difficile esazione, di procedere all'annullamento di quelli non superiori alle lire 500 e di provvedere al discarico amministrativo sulle proprie scritture di quelli superiori al detto limite ma non superiori alle lire duemila, su semplice rinvio, alle intendenze di finanza competenti, di elenchi collettivi corredati della prescritta documentazione.

Ho voluto ricordare i disposti dei due decreti citati nel nuovo articolo 5, per illustrare alla Commissione la portata del nuovo testo dell'articolo 5 col quale niente si innova rispetto alle disposizioni già in atto, che sono di una portata più larga di quelle che andiamo ad approvare col disegno di legge il quale riguarda tutti gli altri inesigibili crediti di modico importo delle varie Amministrazioni dello Stato.

VICENTINI, *Relatore*. Sono d'accordo sul nuovo testo dell'articolo 5.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il nuovo testo dell'articolo 5.

(*È approvato*).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Lizzadri e Sansone: Estensione ad alcune categorie di ufficiali del Corpo della Guardia di finanza dei limiti di età disposti dalla legge 9 febbraio 1952, n. 60, ai soli effetti del trattamento di quiescenza. (Modificata della V Commissione permanente del Senato. (61-B).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione delle proposte di legge di iniziativa dei deputati Lizzadri e Sansone: « Esten-

sione ad alcune categorie di ufficiali del Corpo della Guardia di finanza dei limiti di età disposti dalla legge 9 febbraio 1952, n. 60, ai soli effetti del trattamento di quiescenza ».

Questa proposta di legge, che già era stata approvata dalla nostra Commissione, è stata modificata dalla V Commissione permanente del Senato e, pertanto, ritorna al nostro esame.

L'onorevole Turnaturi, relatore, ha facoltà di riferire in merito alle modifiche apportate dal Senato.

TURNATURI, *Relatore*. La nostra Commissione, nella seduta del 22 dicembre 1954, approvo la proposta di legge di iniziativa dei deputati Lizzadri e Sansone, concernente alcune provvidenze in favore degli ufficiali della Guardia di finanza che erano stati trattenuti in servizio durante il periodo bellico.

Il Senato ha ritenuto opportuno di modificare il titolo della legge, e ciò perché, in seguito alla modifica apportata dalla Camera al testo originario della proposta di legge, non si parla più di trattenimento in servizio, ma di benefici da concedere a quegli ufficiali e soltanto ai fini del trattamento di quiescenza.

A mio modo di vedere, la modifica apportata dal Senato ha un suo senso logico e, quindi, può essere accolta da questa Commissione.

Per quanto riguarda la soppressione del terzo comma dell'articolo 1, essa appare molto ovvia in quanto che, per un errore di trascrizione, nell'inserire un emendamento proposto dal Governo ed accettato dal relatore, si ripeté, sostanzialmente, il contenuto dell'articolo 2 nel terzo comma dell'articolo 1.

Per queste ragioni, pregherei la Commissione di accogliere le modifiche apportate dal Senato.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle modifiche del Senato. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Passiamo all'esame delle singole modifiche.

Il terzo comma dell'articolo 1 nel testo della Camera era il seguente.

« La maggiore spesa annua di complessive lire 1.000.000 derivante dall'attuazione della presente legge, graverà sul capitolo relativo alle pensioni ordinarie dello stato di previsione della spesa del Ministero della finanze ».

Il Senato lo ha soppresso. Pongo in votazione tale modifica.

(È approvata).

Il titolo della proposta di legge era il seguente:

« Riconoscimento come servizio permanente effettivo del periodo di trattenimento in servizio degli ufficiali della Guardia di finanza dalla cessazione dello stato di guerra in poi ».

Il Senato lo ha così modificato:

« Estensione ad alcune categorie di ufficiali del corpo della Guardia di finanza dei limiti di età disposti dalla legge 9 febbraio 1952, n. 60, ai soli effetti del trattamento di quiescenza ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

La proposta di legge sarà votata a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Bonomi ed altri: Divieto di aumentare l'imposta sul bestiame e modifica del n. 1 dell'articolo 30 del testo unico sulla finanza locale. (Modificata dalla V Commissione permanente del Senato). (91-B).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Bonomi, Truzzi, Franzo, De Marzi Fernando, Natali Lorenzo, Chiarini, Sodano, Fabbri, Stella, Caronia, Graziosi, Bucciarelli Ducci, Gatto, Gorini, Farinet, Marengi, Pugliese, Burato, Fina, Bolla, Zanon, Bertone, Ferrari Riccardo, Monte, Gozzi e Geremia. « Divieto di aumentare l'imposta sul bestiame e modifica del n. 1 dell'articolo 30 del testo unico sulla finanza locale.

Questa proposta di legge, già approvata dalla nostra Commissione, è stata modificata dal Senato. Il relatore, onorevole Schiratti, ha facoltà di riferire sulle modifiche introdotte dal Senato.

SCHIRATTI, *Relatore*. Questa proposta di legge era stata approvata dalla nostra Commissione nella seduta del 17 novembre 1954.

La V Commissione permanente del Senato, nella seduta del 25 febbraio 1955, ha ritenuto di modificare il primo comma dell'articolo 1, modifica che ha portato, come logica conseguenza, la soppressione dell'articolo 3.

Nel testo da noi approvato era disposto il divieto di aumentare l'aliquota massima dell'imposta sul bestiame, stabilita dall'arti-

colo 126 del testo unico sulla finanza locale, a decorrere dall'entrata in vigore della legge; il Senato ha ritenuto di modificare il termine della decorrenza, fissandolo al 1° gennaio 1956.

Il relatore ritiene senz'altro di consigliare alla Commissione l'accoglimento della modifica, in quanto che, essendosi ormai in aprile, è quanto mai opportuno che il termine di entrata in vigore della legge non cada nel corso dell'anno finanziario.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle modifiche del Senato. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Passiamo all'esame delle singole modifiche.

Il primo comma dell'articolo 1 nel testo approvato da questa Commissione era il seguente:

« A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, l'aliquota massima dell'imposta sul bestiame, stabilita dall'articolo 126 del testo unico sulla finanza locale, non potrà essere aumentata ».

Il testo modificato dal Senato è il seguente:

« A decorrere dal 1° gennaio 1956, l'aliquota massima dell'imposta sul bestiame, stabilita dall'articolo 126 del testo unico sulla finanza locale, non potrà essere aumentata ».

Pongo in votazione tale modifica.

(È approvata).

L'articolo 3 era del seguente tenore.

« La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quella della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ».

Il Senato lo ha soppresso.

Pongo in votazione tale modifica.

(È approvata).

La proposta di legge sarà votata a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione del disegno di legge: Concessione di diplomi ai benemeriti della pubblica finanza e istituzione di un premio annuale di un milione di lire per il migliore contributo originale dato agli studi di finanza pubblica. (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato). 1478).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Concessione di diplomi ai benemeriti della pubblica finanza e istituzione di un premio annuale di

un milione di lire per il migliore contributo originale dato agli studi di finanza pubblica ».

Il relatore, onorevole Vicentini, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

VICENTINI, *Relatore*. Il disegno di legge sottoposto al nostro esame, che è stato già approvato dalla V Commissione permanente del Senato, riguarda la concessione di diplomi ai benemeriti della pubblica finanza e la istituzione di un premio annuale di un milione di lire per il migliore contributo originale dato agli studi di finanza pubblica.

I diplomi sono di tre classi e danno diritto, a coloro cui saranno concessi, al conferimento di medaglie d'oro, d'argento o di bronzo; essi possono essere assegnati a singole persone o ad enti che abbiano contribuito, con studi o ricerche, al progresso degli studi in materia di finanza pubblica, oppure a persone che abbiano acquistato particolari benemeritenze nel campo finanziario.

Il premio annuale di un milione di lire viene assegnato all'autore italiano che, con opere o scritti pubblicati nel biennio precedente, abbia dato il migliore contributo originale agli studi di finanza pubblica.

All'onere complessivo, previsto in due milioni di lire, sarà fatto fronte per l'esercizio finanziario 1954-55, mediante riduzione, per lire 500.000, dello stanziamento di ciascuno dei capitoli 14, 141, 227 e 254 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio medesimo e, per l'esercizio 1955-56, a carico del fondo speciale dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro destinato a far fronte a spese derivanti da provvedimenti legislativi ancora da perfezionarsi.

Dati il significato e gli scopi del disegno di legge, propongo alla Commissione il suo accoglimento.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Passiamo all'esame degli articoli che, se non vi sono osservazioni od emendamenti, porrò successivamente in votazione.

ART. 1.

Possono essere conferiti diplomi di benemeritenza:

a) alle persone ed agli enti che con studi o ricerche di riconosciuto valore o con la partecipazione od organizzazione di convegni od organismi di studio o con la direzione di riviste o collane di studi, abbiano contribuito nel campo nazionale od internazionale al

LEGISLATURA II — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 15 APRILE 1955

progresso degli studi in materia di finanza pubblica;

b) alle persone che abbiano acquistato particolari benemerienze partecipando a Commissioni di studio o collaborando in qualsiasi modo con l'Amministrazione finanziaria per il perfezionamento del sistema tributario, nonché ai funzionari dell'Amministrazione finanziaria ed agli appartenenti alle Commissioni di contenzioso tributario che si siano resi particolarmente benemeriti o per avere per lungo tempo lodevolmente adempiuto i loro doveri o per aver reso servizi di eccezionale importanza.

(È approvato).

ART. 2.

I diplomi di benemerienza di cui al precedente articolo sono di prima, di seconda e di terza classe, e danno diritto, a coloro cui saranno concessi, rispettivamente al conferimento di medaglie d'oro, d'argento e di bronzo.

Tali medaglie del diametro di 32 millimetri, avranno nel « recto » il simbolo della Repubblica e nel « verso » una corona di quercia racchiudente la leggenda « Ai benemeriti della pubblica finanza ».

(È approvato).

ART. 3.

È istituito un premio annuale di un milione di lire da assegnarsi all'autore italiano che con opere o scritti pubblicati nel biennio precedente abbia dato il migliore contributo originale agli studi di finanza pubblica.

(È approvato).

ART. 4.

I diplomi, le medaglie e il premio di cui ai precedenti articoli sono conferiti con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro delle finanze.

Le proposte per il conferimento dei diplomi e delle medaglie sono fatte su parere di una commissione nominata e presieduta dal Ministro delle finanze e composta dai Direttori generali del Ministero e da tre esperti scelti fra i professori universitari ordinari di scienza delle finanze e diritto finanziario o di materie affini, nominati dal Ministro delle finanze, di intesa con il Ministro della pubblica istruzione.

La proposta per l'assegnazione del premio è fatta su parere di altra commissione nominata e presieduta dallo stesso Ministro delle

finanze e composta da cinque esperti, di cui tre scelti fra i professori universitari di scienza delle finanze e diritto finanziario o di materie affini, nominati dal Ministro delle finanze, d'intesa con il Ministro della pubblica istruzione.

(È approvato).

ART. 5.

Con apposito regolamento saranno stabilite le modalità relative al conferimento dei diplomi, delle medaglie e del premio.

(È approvato).

ART. 6.

All'onere complessivo di lire 2.000.000 derivante dall'applicazione della presente legge, sarà fatto fronte, per l'esercizio finanziario 1954-55, mediante riduzione, per lire 500.000, dello stanziamento di ciascuno dei capitoli 14, 141, 227 e 254 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio medesimo e, per l'esercizio 1955-56, a carico del fondo speciale dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro destinato a far fronte a spese derivanti da provvedimenti legislativi ancora da perfezionarsi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Rinvio della discussione della proposta di legge di iniziativa del deputato Angelini Armando: Trasferimento in cauzione di prodotti petroliferi intermedi e semilavorati. (1365).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa del deputato Angelini Armando: Trasferimento in cauzione di prodotti petroliferi intermedi e semilavorati.

CASTELLI EDGARDO, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. A questa proposta di legge sono stati presentati due ordini di emendamenti: uno, in sede di Commissione industria, dal Sottosegretario di Stato per l'industria, e un altro dall'onorevole Roselli, che involge una delicata questione in ordine al controllo tecnico di questi trasferimenti. Perché io possa approfondire l'esame di questi emendamenti, pregherei la Commissione di voler rinviare l'esame di questo provvedimento.

LEGISLATURA II — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 15 APRILE 1955

CARCATERRA, *Relatore*. Non ho nulla in contrario ad accogliere la proposta del Governo.

PRESIDENTE. Se non vi sono osservazioni, può restare stabilito che la discussione di questa proposta di legge è rinviata ad altra seduta.

(Così rimane stabilito).

Discussione della proposta di legge di iniziativa del senatore Trabucchi: Estensione ai comuni di Sant'Ambrogio di Valpolicella e Fumane di Valpolicella delle norme di cui alla legge 21 agosto 1950, n. 793. (Approvata dalla V Commissione permanente del Senato). (1448).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa del senatore Trabucchi: Estensione ai comuni di Sant'Ambrogio di Valpolicella e Fumane di Valpolicella delle norme di cui alla legge 21 agosto 1950, n. 793.

Il relatore, onorevole Turnaturi, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

TURNATURI, *Relatore*. Con la proposta di legge del senatore Trabucchi, già approvata dalla V Commissione permanente del Senato, si chiede che siano estese ai comuni di Sant'Ambrogio di Valpolicella e Fumane di Valpolicella le stesse provvidenze accordate, con la legge 21 agosto 1950, n. 793, ai comuni di Pietrasanta e di Serravezza, da cui si estraggono i famosi marmi pregiati di Carrara.

La ragione di questa proposta va ricercata nel fatto che il territorio dei due comuni citati è prevalentemente occupato da cave di marmo. Poiché una delle fonti di entrata più importanti dei comuni è rappresentata dalla sovrimposta sui terreni, è evidente che se nei comuni in cui abbondano le cave di marmo non si può avere il gettito della sovrimposta fondiaria, le finanze dei comuni stessi subiscono un danno notevole.

Per sopperire alla carenza di mezzi finanziari, è sorta l'iniziativa di questa proposta di legge che, essendo ispirata a motivi di equità, a me pare meritevole del nostro accoglimento.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

GEREMIA. Dato lo spirito della proposta di legge e lo scopo che essa si propone, penso che sarebbe opportuno estendere il provvedimento a tutti i comuni che si trovano in situazioni analoghe. Perché considerare solo le particolari condizioni di quei due comuni?

Ci sono, per esempio, le zone dei Colli Berici che hanno una particolare ricchezza costituita da pietra che da tenera, al momento della estrazione, diventa dura.

CASTELLI EDGARDO, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Non è possibile accogliere una simile richiesta...

TURNATURI, *Relatore*. Effettivamente non è possibile accogliere una proposta del genere.

Se le cave sono estese al punto da assorbire tutte le risorse finanziarie, come è per i comuni in favore dei quali è stato proposto di estendere la provvidenza, allora è evidente che il problema si pone in termini di equità e di giustizia, ma se si tratta di casi marginali il provvedimento non si giustifica.

Vuol dire che, qualora ricorrano quelle condizioni di carattere particolare le quali consigliano di chiedere l'estensione del provvedimento, si può esaminare, con provvedimenti a parte, ogni singolo caso, a parer mio, non è il caso di generalizzare, altrimenti si darà luogo a molteplici richieste.

WALTER. Nei comuni di Sant'Ambrogio di Valpolicella e Fumane di Valpolicella, il marmo è trovato proprio nei campi lavorati: e quando si estrae il marmo la campagna sparisce! Il che è ben diverso dalla situazione esistente nei Colli Berici. Per quest'ultima località, riconosco l'opportunità di un provvedimento a parte, che sarò ben lieto di approvare, ma desidero mettere l'accento sulla diversità delle due situazioni.

GEREMIA. Ritiro la mia proposta, e riconosco l'eccezionalità del caso in esame.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame degli articoli che, se non vi sono osservazioni od emendamenti, porrò successivamente in votazione.

ART. 1.

Le norme di cui alla legge 21 agosto 1950, n. 793, sono estese, con effetto dal giorno successivo a quello dell'entrata in vigore della presente legge, ai comuni di Sant'Ambrogio e Fumane di Valpolicella (Verona).

(È approvato).

ART. 2.

Il diritto sui marmi grezzi e lavorati asportati dal territorio comunale, non può essere applicato in misura superiore a quello risultante dalla tabella allegata.

(È approvato).

LEGISLATURA II — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 15 APRILE 1955

Pongo in votazione la tabella allegata:

TABELLA ALLEGATA A

1) marmi e blocchi grezzi di rosso comune	L. 100 per tonnellata
2) marmi e blocchi grezzi di altro colore	» 170 » »
3) marmi lavorati in genere	» 150 » »
4) marmi segati in lastre	» 140 » »
5) granulati e pietrischi vagliati	» 100 » »
6) polvere di marmo	» 80 » »
7) rottami di lastre segate	» 70 » »
8) scaglie, pietrame e rottame di marmo	» 20 » »

(È approvata).

La proposta di legge sarà subito votata a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto delle proposte e dei disegni di legge oggi esaminati.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione segreta dei seguenti disegni e proposte di legge:

« Annullamento dei crediti dello Stato di modico valore » (1391).

Presenti e votanti	33
Maggioranza	17
Voti favorevoli	32
Voti contrari	1

(La Commissione approva).

LIZZADRI e SANSONE. « Estensione ad alcune categorie di ufficiali del corpo della Guardia di finanza dei limiti di età disposti dalla legge 9 febbraio 1952, n. 60, ai soli effetti del trattamento di quiescenza » (61-B).

Presenti e votanti	33
Maggioranza	17
Voti favorevoli	30
Voti contrari	3

(La Commissione approva).

BONOMI ed altri: « Divieto di aumentare l'imposta sul bestame e modifica del n. 1 dell'articolo 30 del testo unico sulla finanza locale » (91-B):

Presenti e votanti	33
Maggioranza	17
Voti favorevoli	31
Voti contrari	2

(La Commissione approva).

« Concessione di diplomi ai benemeriti della pubblica finanza e istituzione di un premio di un milione di lire per il migliore contributo originale dato agli studi di finanza pubblica » (1478):

Presenti e votanti	33
Maggioranza	17
Voti favorevoli	32
Voti contrari	1

(La Commissione approva).

Senatore TRABUCCHI. « Estensione ai comuni di Sant'Ambrogio di Valpolicella e Fumane di Valpolicella delle norme di cui alla legge 21 agosto 1950, n. 793 » (1448).

Presenti e votanti	33
Maggioranza	17
Voti favorevoli	30
Voti contrari	3

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione

Alharello, Amendola Pietro, Andò, Assennato, Belotti, Berzanti, Carcaterra, Castelli Avolo, Cavallaro Nicola, Chiaramello, Di Stefano Genova, Ferreri, Gennai Tonietti Erisia, Geremia, Guggenberg, Longoni, Malvestiti, Nicoletto, Pieraccini, Romano, Ronza, Roselli, Rosini, Schiratti, Scoca, Sedati, Selvaggi, Tosi, Turnaturi, Valsecchi, Vedovato, Vicentini, Walter.

È in congedo.

Carati.

La seduta termina alle 10.15.

IL DIRETTORE \bar{n}
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO
Vicedirettore.

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI